

COPIA



COMUNE DI TREGNAGO

Provincia di Verona

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

Il 08/03/2010

Prot. 3113

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 23 del 25/02/2010

Oggetto:

RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA R.D.F. CONTRO IL COMUNE DI TREGNAGO E B.F. RINUNCIA A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'annoduemiladieci, addì **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **18.30** nella Sala delle Adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull' Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	PEZZOTTI MARCO	Sindaco	X	
2	PIGOZZI GUIDO	Assessore Effettivo		X
3	RIDOLFI RENATO	Assessore Effettivo	X	
4	COLOMBARI CRISTINA	Assessore Effettivo	X	
5	COLOMBARI CHRISTIAN	Assessore Effettivo	X	
6	COLOGNATO ANTONIO	Assessore Effettivo		X
7	MARCHI FRANCO	Assessore Effettivo		X
			4	3

Assiste il Segretario Comunale Dott. VINCENZO ARAMINIil quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv.PEZZOTTI MARCO, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA R.D.F. CONTRO IL COMUNE DI TREGNAGO E B.F. RINUNCIA A RESISTERE IN GIUDIZIO.

PARERI ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dell' **AREA TECNICA** dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Fto VINCENZO ARAMINI

Il responsabile del **AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA** esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA
Fto Dott. DAL BEN MASSIMO

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri favorevoli di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Premesso che:

- il Comune di Tregnago ha autorizzato con Concessione Edilizia n. 07/2003, in data 21/01/2003, la costruzione di un annesso rustico in località Serè al Signor R.D.F.;
- successivamente, a seguito delle rilevazioni da parte dell'ufficio tecnico comunale, veniva ordinata la sospensione dei lavori in data 15/02/2006, prot. 17171, Reg. Ord. N. 11;
- l'interessato, a fronte delle violazioni urbanistiche rilevate, inoltrava istanza di sanatoria (accertamento di conformità) in data 22/09/2008, prot. 9887, relativamente all'ampliamento realizzato sul lato nord-est della costruzione autorizzata che l'ufficio tecnico rigettava con provvedimento in data 03/12/2008, prot. 12894, dando contestualmente comunicazioni di avvio del procedimento diretto all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative;
- il provvedimento di diniego veniva impugnato avanti al T.A.R. Veneto con ricorso N. 579/09, con contestuale istanza di sospensione cautelare;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05/03/2009, esecutiva, il Comune decideva di non costituirsi in giudizio in considerazione della valutata piena legittimità del provvedimento oggetto del ricorso;
- con ordinanza N. 417 in data 29/04/2009 il T.A.R. rigettava l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

Dato atto che, a seguito di tale ordinanza, l'ufficio tecnico comunale dava comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento diretto all'ingiunzione di demolizione delle opere ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 con nota prot. 8840 del 08/07/2009, in considerazione del fatto che la mancata sospensione da parte del T.A.R. comporta la piena efficacia ed esecutività del provvedimento;

Dato atto che in data 19/11/2009, prot. 14585, veniva adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica ingiunzione di demolizione n. 69 a conclusione del procedimento sanzionatorio avviato dall'ufficio;

Considerato che in data 22/01/2010 è stato notificato al Comune di Tregnago ricorso promosso dal signor R.D.F. avanti il T.A.R. Veneto, con istanza cautelare di sospensione e di riunione ad altro giudizio, per ottenere la declaratoria di illegittimità e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione di demolizione opere abusive e rimessa in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 sopracitata;

Vista la documentazione relativa al procedimento di cui sopra, depositata agli atti dell'ufficio tecnico comunale;

Ritenuto di rinunciare alla costituzione in giudizio anche per il ricorso di cui sopra in considerazione della valutata piena legittimità dei provvedimenti adottati dall'ufficio tecnico comunale sia con riferimento alla copiosa documentazione agli atti del Comune di Tregnago sia alle cautele utilizzate nella complessa istruttoria della pratica stessa;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

All'unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1. per le motivazioni sopra espresse, di non costituirsi in giudizio nel ricorso promosso dal signor R.D.F. avanti il T.A.R. Veneto, con istanza cautelare di sospensione e di riunione ad altro giudizio, per ottenere la declaratoria di illegittimità e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione di demolizione opere abusive e rimessa in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (prot. 14585 – n. reg. ord. 63, in data 19.11.2009, emessa dall'Area Tecnica del Comune di Tregnago);
2. di dichiarare, con votazione unanime, separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Avv. PEZZOTTI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. VINCENZO ARAMINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio Il 08/03/2010

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Fto LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUSEPPINA WILMA NOGAROLE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VINCENZO ARAMINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,
Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
VINCENZO ARAMINI